



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Disciplina dell'imposta di soggiorno. Adeguamento tipologie art. 70 L.R.T. 86/2016.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **otto** del mese di febbraio alle ore **19.05** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	Sindaco	X	
2	Grassini Stefano	Assessore	X	
3	Pieragnoli Andrea	Assessore	X	
4	Basile Assunta Carmela	Assessore		X
5	Fрати Patrizia	Assessore	X	
			4	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N. (art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. Capalbo Angelo

PRESO ATTO che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.03.2015, veniva approvato il regolamento per l' applicazione dell' imposta di soggiorno che qui si intende interamente richiamata;

TENUTO CONTO che la determinazione degli importi per l' applicazione dell' imposta di soggiorno è di competenza della Giunta Comunale la quale, con proprio atto n. 78 del 13.06.2013, approvava le tariffe per l' anno 2014 e con deliberazione n.73 del 11.07.2014 le confermava anche per gli esercizi 2015/2016;

VISTO che la deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 21.10.2015 prevedeva l' aumento delle tariffe a partire dall' anno 2017;

CONSIDERATO che:

- l' imposta di soggiorno si applica a partire dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno e che il gestore effettuerà i versamenti nelle modalità e secondo le scadenze previste dal Regolamento Comunale;
- la misura dell' imposta è graduata in funzione al tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante come recita l' art. 4 del Regolamento Comunale: *"...è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno..."*

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale ha inteso, a distanza di alcuni anni dall' approvazione della previgente normativa, approvare un nuovo *Testo unico del sistema turistico regionale*, in modo da ottenere uno strumento operativo molto più in linea con la situazione attuale (L.R.T. n. 86 del 20.12.2016).

VISTO come, nell' ambito della rivisitazione complessiva, il legislatore regionale, abbia posto attenzione ad una forma di attività turistica, sempre più diffusa, denominata locazione turistica e che, a tale proposito, all' art. 70¹ della sopracitata norma regionale, ne abbia disciplinato forma e modalità attuative, compreso l' assoggettamento all' imposta di soggiorno e le relative sanzioni in caso di esercizio in violazioni della norma.

RILEVATO che, ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, si rende necessario creare una banca dati delle strutture presenti sul territorio, siano esse esercitate in forma professionale oppure no.

VISTA la modulistica a tale scopo predisposta, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che, con il presente atto occorre anche definire la misura dell' imposta di soggiorno da applicare alla locazione turistica, non essendo la stessa già stata disciplinata precedentemente;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016, prorogata anche per il 2017, prevede la sospensione dell' efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l' anno 2015;

¹ Art. 70 Locazioni turistiche.

1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all' articolo 57.

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

a) in forma imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell' anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell' anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell' anno solare;

b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.

4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell' attività e le informazioni relative all' attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell' applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

RILEVATO come la previsione dell'imposta di soggiorno da applicare alla locazione turistica non sia da considerarsi quale aumento dei tributi, che peraltro sarebbero illegittimi, bensì quale integrazione delle tipologie di strutture assoggettate.

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di integrare la casistica relativa alle tariffe dell'imposta di soggiorno prevedendo l'inserimento, a seguito della approvazione della LRT 86/2016, anche delle locazioni turistiche.
- 2) Di riepilogare, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2017 come di seguito si riporta:

Strutture Ricettive Alberghiere:

- classificate fino a 4 stelle € 0,60 a stella
- classificate fino a 5 stelle € 1,00 a stella

Strutture Ricettive Alberghiere	Imposta per persona per pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi
1 stella	€ 0,60
2 stella	€ 1,20
3 stella	€ 1,80
4 stella	€ 2,40
5 stella	€ 5,00

Strutture Ricettive Extra Alberghiere e attività agrituristiche:

Strutture Ricettive Extra Alberghiere e Attività Agrituristiche	Imposta per persona per pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi
Affittacamere	€ 0,60
Casa Vacanze	€ 0,60
Casa per Ferie	€ 0,60
Residence	€ 0,60
Residenze d' epoca	€ 0,60
Agriturismo	€ 0,60
Campeggi	€ 0,60
Locazione turistica	€ 0,60

- 3) di approvare la modulistica da presentare in caso di contratti di locazione turistica, allegata al presente atto, dando atto che la stessa verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e che, decorso un primo periodo di applicazione, da concludersi nel mese di aprile, verrà disposta la verifica della presenza sul territorio di situazioni non dichiarate, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 70 della LRT 86/2016;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000;

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Disciplina dell'imposta di soggiorno. Adeguamento tipologie art. 70 L.R.T. 86/2016.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 08/02/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 08/02/2017

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,